Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 818

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRANATO, MONTEVECCHI, CASTELLONE, FLORIDIA, CORRADO, MARILOTTI, ANASTASI, ANGRISANI, BOTTICI, CAMPAGNA, CORBETTA, DE BONIS, DONNO, LANNUTTI, LEONE, MATRISCIANO, NATURALE, PARAGONE, PIARULLI, ORTIS e TRENTACOSTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2018

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di attribuzione delle risorse e delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nelle parti che stabiliscono il trasferimento della competenza nella determinazione delle risorse e delle ore di sostegno per un alunno o un'alunna con disabilità.

Difatti con l'entrata in vigore (1° gennaio 2019) delle norme di coordinamento e transitorie del decreto legislativo n. 66 del 2017 (articolo 19) i poteri già affidati in capo al GLHO (gruppo di lavoro sull'*handicap* operativo) dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (conferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) saranno trasferiti a nuovi organi meramente burocratici: il dirigente scolastico e il GIT, il gruppo per l'inclusione territoriale. Pertanto, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, spetterà a tali organi, secondo una procedura concertativa e nell'ambito della redazione del PEI (il piano educativo individualizzato), deliberare in relazione al numero delle ore di sostegno finalizzate all'inclusione scolastica.

Quindi nel decreto legislativo n. 66 del 2017, lungi dall'aver individuato i «livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale» degli studenti con disabilità (nonostante fosse quest'ultimo l'aspetto preponderante della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *c),* numero 3), della legge 13 luglio 2015, n. 107), è stata prevista una «innovazione» nient'altro che deleteria: l'importantissimo ruolo svolto finora dal GLHO (un gruppo inter-disciplinare composto da docenti specializzati, operatori sanitari e familiari dello studente con disabilità) è affidato ad organi esclusivamente amministrativi, in un'ottica di pura razionalizzazione economico-finanziaria.

Difatti, l'ordinamento vigente prevede che il GIT – nuovo organo istituito tra i gruppi per l'inclusione scolastica – sia composto da «un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR». Tale organo riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e procede a formulare la relativa proposta all'USR, l'ufficio scolastico regionale. A partire dal 1° gennaio 2019, il GIT, ferma la proposta in capo al dirigente scolastico, sostituirà il GLHO nell'individuazione delle risorse e delle ore di sostegno finalizzate all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità.

In questo modo, nell'ambito della procedura di «razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione», si è proceduto alla neutralizzazione di una delle funzioni più importanti per la realizzazione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, quale quella oggi esistente in capo al GLHO da ormai otto anni.

Organo non sostituibile né surrogabile da nessun altro in questa delicata ed importante funzione – in ragione, *in primis*, della sua composizione (vi partecipano i genitori) – il GLHO è l'unico realmente in grado di conoscere la storia, la vita, le capacità e le potenzialità dell'alunno/a con disabilità. Per-

tanto, qualora non si procedesse ad una pronta riforma della sciagurata normativa vigente, approvata ed entrata in vigore nel corso della XVII legislatura sotto i governi Renzi e Gentiloni, la famiglia di uno studente con disabilità sarebbe definitivamente esclusa dalle sedi di decisione e dagli organi competenti all'attribuzione delle ore di sostegno necessarie.

A ciò si aggiungano due rilievi giuridici non meno importanti di quelli sopra menzionati. In primo luogo, la fondamentale funzione del GLHO nell'indicare le ore di sostegno effettive necessarie per ogni singolo alunno con disabilità è confermata da un'univoca e granitica giurisprudenza amministrativa e ordinaria: si vedano, per tutti, le sentenze del Consiglio di Stato n. 2231 del 2010, n. 704 del 2015, n. 2023 del 2017, n. 3393 del 2017 e delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 25011 del 2014.

In secondo luogo, la disposizione che intende azzerare i poteri del GLHO, con riferimento alla detta delicatissima funzione, appare costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega. Invero giova ricordare che il decreto legislativo n. 66 del 2017 attua la delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), laddove appare all'evidenza che nell'ambito di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 181 (promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione), nessuno dei punti ivi indicati fa cenno alcuno alla neutralizzazione del citato potere.

Né tantomeno può affermarsi, come fatto dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 378 della XVII legislatura), che tale modifica è stata introdotta per «dare maggiore equità, trasparenza e garanzia di parità di trattamento nella distribuzione delle risorse per il sostegno»: si tratta di tagli che non possono in alcun modo essere accettati!

Pertanto deve ritenersi che la modifica legislativa che oggi si chiede con questo disegno di legge, oltre alle ragioni sopra menzionate, di loro molto pregnanti, è necessaria anche al fine di evitare una pronuncia di incostituzionalità della legge stessa.

L'intervento proposto intende dunque di fatto ripristinare i poteri già affidati dalla legge in capo al GLHO nell'ambito del nuovo contesto normativo, riproponendo quel ruolo attivo di famiglie e docenti specializzati che si è inopportunamente inteso sopprimere. Si propone pertanto l'abrogazione di quelle innovazioni introdotte nell'ordinamento giuridico che hanno smantellato e stravolto l'assetto previgente, accentrando in modo scellerato i poteri di decisione in materia di attribuzione di risorse e ore di sostegno necessarie agli alunni con disabilità nelle mani di dirigenti scolastici e GIT, con il serio pericolo di ledere diritti costituzionalmente garantiti.

Con la previsione che le risorse necessarie, compreso il numero delle ore di sostegno, che sono esclusivamente finalizzate all'educazione, all'istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità siano individuate nel PEI, i genitori di un/a ragazzo/a e i docenti di sostegno – parti fondamentali ed insostituibili – tornano attivamente nei procedimenti di decisione.

Last but not least, si intende intervenire anche in riferimento al Profilo di funzionamento (articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 66 del 2017). Questo atto, infatti, accorpa la diagnosi funzionale (DF) e il profilo dinamico-funzionale (PDF), discostandosi molto, rispetto ad oggi, in ordine all'individuazione delle persone che redigono tali atti. In questo modo, tuttavia, la bilancia pende spropositatamente verso una valutazione di tipo sanitario, escludendo i rilievi di natura pedagogico-educativa. Con le modifiche proposte all'articolo 5, commi 3 e 4,

del decreto legislativo n. 66 del 2017 si intende ri-proporre la redazione congiunta – per la parte inerente il profilo dinamico-funzionale – tra sanitari e componente docenti (curricolari e specializzati), così come avviene oggi!

Infine un ultimo accenno ai profili economici. Con le modifiche proposte si provvede anche all'abrogazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, che ha stabilito che agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari 15,11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Una spesa dunque che appare non solo inutile e cospicua (giustificata, secondo la relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo, dal semiesonero dei due docenti nominati nel GIT per circa 300 ambiti territoriali) ma anche, per tutte le ragioni richiamate, controproducente e dannosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «promuove» è inserita la seguente: «prioritariamente»;

b) all'articolo 3, comma 2, lettera *a),* dopo la parola: «all'educazione» sono inserite le seguenti: «, alla formazione»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 3, alinea, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne la diagnosi funzionale,»;

2) al comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* è redatto congiuntamente con i docenti curricolari e di sostegno, con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità»;

d) all'articolo 7, comma 2:

1) alla lettera *a),* dopo le parole: «consiglio di classe» sono inserite le seguenti: «e dai docenti di sostegno dell'istituzione scolastica»;

2) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* individua, sulla base del contenuto del profilo di funzionamento, le risorse necessarie, compreso il numero delle ore di sostegno, che sono esclusivamente finalizzate all'educazione, all'istruzione e alla for-

mazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1»;

e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico). – 1.* Gli uffici scolastici regionali, verificati la quantificazione delle risorse e del numero delle ore per il sostegno didattico ai fini dell'inclusione scolastica dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, effettuata nei PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *a-bis),* e i piani per l'inclusione, provvedono alle assegnazioni, per ciascun grado di istruzione, di cui all'articolo 3, comma 2, per ciascuna istituzione scolastica».

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

a) la lettera *b)* del comma 1 è abrogata;

b) i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

2. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è abrogata.

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, la parola: «restanti» è soppressa.

€ 1,00